

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1966

Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 — contenente le tariffe degli onorari e diritti spettanti ai notai — prevede che il Ministero « può autorizzare i Capi degli archivi notarili a provvedere, sotto la loro diretta responsabilità, alla scritturazione delle copie degli atti conservati negli archivi stessi, con prestazione d'opera da parte di privati ».

In effetti la scritturazione delle copie rilasciate dagli archivi notarili, oltre che al personale del ruolo delle carriera esecutiva, adibito prevalentemente ad altri compiti di istituto, resta affidata per la maggior parte a terzi estranei all'Amministrazione, ai quali è attualmente corrisposto il compenso di lire 72 per ogni due pagine, pari a lire 36 a facciata.

L'esiguità del compenso — che è di tutta evidenza sol che si consideri che il prezzo corrente di mercato per il servizio di copiatura dattilografica è sicuramente superiore al triplo di detto compenso — pone in condizione di estremo disagio coloro che da tempo prestano la loro opera agli archivi notarili. Ed inoltre — specie nel Nord, ove

le retribuzioni corrisposte per il lavoro di dattilografia sono di gran lunga superiori — la lamentata esiguità del compenso crea gravi difficoltà per i conservatori che non sono assolutamente in grado di reperire persone tecnicamente preparate quali occorrono per la scritturazione delle copie degli atti notarili che — com'è noto — debbono essere immuni da cancellature ed abrasioni e redatte, di regola, su carta legale, con inserzione nel testo di eventuali postille.

La situazione è divenuta, negli ultimi tempi, veramente preoccupante a seguito dell'aumentato costo della vita, che ha sostanzialmente reso ancora più consistente il già scarso compenso corrisposto.

Si rende pertanto indispensabile procedere con urgenza ad un congruo aumento del compenso attualmente previsto.

Il sistema della legge (articolo 45 citato, modificato dall'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 723) commisura il compenso ai 9/10 dei proventi riscossi per diritti di scritturazione dagli archivi notarili, i quali proventi a norma del precedente articolo 40 corrispondono esattamente ai diritti di scrit-

turazione spettanti ai notai che risultano fissati dal primo comma del precedente articolo 28 della legge.

D'altra parte, nemmeno per quanto riguarda gli originali, le copie, gli estratti ed i certificati redatti dai notai può ignorarsi l'adeguatezza della misura, come oggi fissata, del diritto di scritturazione, che nel sistema deve invece rappresentare un congruo rimborso di spese.

Occorre, dunque, modificare tale parte dell'articolo da ultimo citato ed elevare adeguatamente la somma di lire 80 ivi prevista per la scritturazione di due pagine, e nella determinazione della nuova misura del diritto sembra opportuno fare riferimento alla singola pagina o facciata anzichè alle due pagine attualmente previste, per conformarsi al criterio invalso, a seguito della generalizzazione dell'uso della macchina da scrivere. Ciò posto si ritiene equo fissare

la nuova misura in ragione di lire 100 a facciata.

Va rilevato poi che, commisurando il diritto a facciata, la seconda disposizione contenuta nel comma in esame può essere soppressa; è evidente infatti che il diritto non è frazionabile ed è dovuto in ogni caso per tutte le facciate necessarie, anche se parzialmente impegnate, per completare la copia richiesta.

Per soddisfare le predette esigenze è stato predisposto il presente disegno di legge, che provvede a sostituire, nel testo del secondo comma dell'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, alla cifra di lire 80 per ogni due pagine attualmente indicata, quella di lire 100 per ogni pagina o facciata.

È appena il caso di aggiungere che, essendo la spesa a carico dei privati richiedenti, non sorgono problemi finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, è sostituito dal seguente:

« Per la scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto il diritto di lire 100 per ogni facciata. Nei casi di urgenza, il diritto di scritturazione è aumentato della metà.

Per gli atti di protesto il diritto di scritturazione è di lire 30 per ciascun atto ».